



*Il Segretario Regionale della Sardegna  
Giovanni Orefice  
g.orefice@uglintesa.it  
<http://sardegna.uglintesa.it>*

*Ministeri - Agenzie Fiscali - EPNE - Enti ex art. 70*

## *Comunicato del 11 Marzo 2013*

### Computabilità congedo straordinario Art.42 D.lgs.151/2001

Il Dipartimento Politiche Previdenziali informa della risposta pervenuta il 15.01.2013 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ad una richiesta di parere fatta dal MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per il personale scolastico, in merito agli effetti dell'assenza per congedo straordinario ex art. 42 -comma 5 e ss, del D.lgs. n.151 del 2001, per la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini della progressione economica e della pensione (vedi allegato).

La Funzione Pubblica conferma la nostra linea di pensiero in merito alla computabilità prevista dal decreto legislativo e chiarisce che i periodi di assenza per congedo straordinario utilizzati dal dipendente statale **sono validi ai fini pensionistici** (la legge ha previsto l'istituto della contribuzione figurativa...), ma **non sono utili ai fini della progressione economica**.

Difatti i periodi rilevanti ai fini delle progressioni economiche prevedono un'attività effettivamente svolta, che porta ad un arricchimento di professionalità, situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio.

Saluti Giovanni Orefice.

Segreteria Nazionale

00161 ROMA - Via Bartolomeo Eustachio, 22 - c.f. 97619480581

[www.uglintesa.it](http://www.uglintesa.it) Tel. 06.4746128 - 06.4745300 Fax 06.233.225.013



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA PER IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DFP 0002285 P-4.17.1.7.5  
del 15/01/2013



7474747

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca  
Dipartimento per l'istruzione  
Direzione generale per il personale scolastico  
Uff. IV  
Roma  
dgpers.dir@istruzione.it

Oggetto: congedo straordinario retribuito ex art. 42, commi 5 e ss, del d.lgs. n. 151 del 2001 – computabilità ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione economica.

Si fa riferimento alla lettera del 13 dicembre 2012, prot. n. 9555, con la quale codesta Amministrazione ha chiesto il parere dello scrivente Dipartimento in merito all'istituto del congedo straordinario di cui all'art. 42, commi 5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001, con particolare riferimento agli effetti che l'assenza produce sulla maturazione dell'anzianità di servizio ai fini della progressione economica e della pensione.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001, così come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119, al comma 5-ter recita: "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa..."; il successivo comma 5-quinquies prevede: "Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53".

Il Dipartimento della funzione pubblica nella circolare n. 1 del 2012, diramata dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 119 del 2011 al citato art. 42, al paragrafo 3, lett. d), ha precisato che "i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità": Ciò sta a significare che il periodo del congedo deve essere riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura; questo si desume dalla circostanza che la legge ha previsto l'istituto della contribuzione figurativa (la quale, si ricorda, nel caso di specie vale solo per i lavoratori del settore privato, atteso che per i pubblici dipendenti la

